

Si attese che la presente è copia
conforme all'atto depositato presso
la Direzione Progetto Venezia
composto da n. 5 fogli
Venezia, 15 OTT 2010



PROTOCOLLO D'INTENTI PRELIMINARE

RELATIVO AL CONFERIMENTO DI FANGHI BIOLOGICI E DI CDR

ALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO SG31 DEL "PROGETTO

INTEGRATO FUSINA"

Tra

- **REGIONE VENETO**, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da RENATO CHISSO, nato a Quarto D'Altino, il 28 luglio 1954, nella sua qualità di Assessore Regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture, di seguito denominata "Regione";
- il **COMUNE DI VENEZIA**, C.F. 0033970272, con sede in Venezia, San Marco 4136, rappresentato da GIANFRANCO BETTIN, nato a Venezia, il 21 giugno 1955, nella sua qualità di Assessore del Comune di Venezia, di seguito denominato "Comune";

Premesso

- a. che, con atto in data 6.07.2005, n. 5785 di repertorio e n. 5125 di raccolta dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto, registrato a Venezia il 12.07.2005, al n. 1686, serie atti pubblici, la Regione Veneto ha affidato in concessione alla società S.I.F.A. s.c.p.a. la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina – Project Financing;
- b. che in data 12.12.2008 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la società S.I.F.A. S.c.p.a l'atto integrativo al Contratto di l'affidamento e disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis L. n. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii" Rep. 6377; Racc. 5689, Ufficiale Rogante della Regione Veneto;
- c. che in data 19.03.2010 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la società

S.I.F.A. S.c.p.a il secondo "atto integrativo al Contratto di l'affidamento e disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis L. n. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii" Rep. 6626; Racc. 5928, Ufficiale Rogante della Regione Veneto;

d. Che nell'ambito del 2 atto integrativo è prevista l'acquisizione di una piattaforma ambientale denominata SG31, autorizzata e già operante nell'area di Porto Marghera, che comprende un impianto d'incenerimento rifiuti;

e. Che veritas ha dimostrato il proprio interesse al conferimento di rifiuti di origine sia biologica che di tipologia CDR;

f. Che il Concessionario Regionale S.I.F.A., ai sensi dell'art. 8 del citato secondo atto integrativo, ha l'obbligo di conferire all'impianto d'incenerimento presso la Piattaforma Ambientale SG31, per la potenzialità e tipologia già autorizzata, prioritariamente rifiuti biologici derivanti da impianti di depurazione, dimostrandone anche l'attività di ricerca nel mercato, fatta salva comunque l'autorizzazione del concedente Regione Veneto al conferimento di altre tipologie rifiuti già previsti nell'ambito dell'AIA già rilasciata;

g. Che la Regione Veneto, con la realizzazione del Progetto Integrato Fusina, sta esercitando il proprio impegno in tema di salvaguardia ambientale e riqualificazione del territorio, anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dell'area di Porto Marghera, mediante il perseguimento sia degli obiettivi originari, già definiti nel Piano Direttore 2000 e nel Master Plan di Porto Marghera, sia mediante il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito dell'Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del 31.03.2008 costituendo di fatto una piattaforma ambientale che rappresenta l'infrastruttura di base per la trasformazione dell'area del SIN di Porto Marghera in "area ecologicamente attrezzata";



h. che la società SIFA Scpa sta procedendo alla realizzazione di quanto previsto nel

PIF (Concessione ed Atti Integrativi), nel quadro del rispetto di quanto previsto contrattualmente e del Piano Economico Finanziario che è parte integrante della Concessione;

i. che è pendente avanti al TAR del Veneto, un ricorso del Comune di Venezia (n.

R.G. 1057/2010), che ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale del

Veneto n. 466 del 2 marzo 2010 con la quale è stato approvato il Progetto

"Integrazione tra le piattaforme SIFA e SPM per il trattamento delle acque e dei

rifiuti liquidi. Progetto per il revamping e l'ottimizzazione energetica della

piattaforma d'incenerimento SG31"

j. che è interesse della Regione del Veneto che lo sviluppo del PIF avvenga nei

tempi previsti dalla Concessione e dagli Atti Integrativi, nel quadro delle condizioni

previste contrattualmente con il Concessionario (SIFA Scpa) e nel rispetto delle

condizioni dettate dal Piano Economico Finanziario approvato;

k. che è interesse anche del Comune di Venezia che il PIF si realizzi nei tempi ed

alle condizioni previste dalla Concessione e dal 1° Atto Integrativo (Accordo

Vallone Moranzani) e che nella applicazione del 2° Atto Integrativo siano

salvaguardati gli impatti e le incidenze delle attività previste nella gestione

dell'impianto SG31 ed in generale di tutte le attività insediate nell'area di Porto

Marghera;

l. che il Comune di Venezia ha dichiarato il proprio prioritario interesse a migliorare

gli impatti ambientali derivanti dalla presenza di impianti industriali nel proprio

territorio, nonché ad escludere che vengano ricevuti rifiuti industriali tossici e/o

pericolosi negli impianti risiedenti all'interno del perimetro comunale;

m. che la Regione Veneto condivide tale orientamento del Comune di Venezia, in




Pagina 3 di 9

quanto coerente con l'interesse pubblico di tutela ambientale del territorio.

Considerato

A. che l'utilizzo di una capacità di trattamento della piattaforma SG31, prevista nel 2°

Atto Integrativo, relativa all'esercizio dell'inceneritore per 100 mila tonnellate

annue (di cui 30 mila t/anno provenienti direttamente dalle attività interne al PIF) è

rispettosa dell'autorizzazione AIA già rilasciata con Decreto del Segretario

Regionale Ambiente e Territorio n. 174 del 30 dicembre 2008 e consente

l'equilibrio economico e finanziario del PIF.

B. che le restanti 70 mila t/anno dovrebbero essere reperite sul mercato, con

caratteristiche qualitative nei limiti già previsti ed esistenti conformi all'

autorizzazione in essere e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8

del soprarichiamato 2° atto integrativo che recita "Per l'attività dell'inceneritore

viene convenuto che oltre ai fanghi provenienti dal trattamento dei reflui di cui alla

concessione e stimati in 30.000 t/anno, potrà trattare prioritariamente fanghi di tipo

biologico per la capacità massima autorizzata, prevista dall'AIA rilasciata con

Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 174 del 30 dicembre

2008 in 100.000t/anno".

C. Che esiste una preoccupazione tra le popolazioni del territorio sul quale insiste

l'impianto circa l'eventualità che materiali abbiano provenienza esterna all'area

metropolitana;

D. che la saturazione di tale capacità di trattamento (70 mila t/anno) potrebbe essere

altresì assicurata, convogliando i fanghi biologici prodotti nell'area metropolitana

veneziana (40.000-50.000 t/anno di provenienza Veritas) e conferendo a tale

inceneritore (SG31) il CDR prodotto dal Gruppo VERITAS, per la parte che non

trova collocazione presso la centrale Enel di Fusina in sostituzione del carbone; il



tutto garantendo una completa sostituzione delle 70 mila t/anno previste e da reperire nel mercato.

E. che pertanto Veritas si è dichiarata disponibile ad impegnarsi a conferire i fanghi biologici ed il CDR.

F. che in tale ipotesi un rifiuto speciale, che richiede energia per il trattamento termico, potrà essere sostituito con rifiuti non pericolosi e con combustibile da rifiuti (CDR) che apporta energia, determinando un risparmio (ambientale ed economico) in termini di fabbisogno di gas per l'impianto.

G. in tale ipotesi – inoltre – potrebbe trovare collocazione tutto il CDR non assorbito dalla Centrale Enel di Fusina e quindi verrebbero meno i motivi che hanno condotto il gruppo VERITAS a programmare il revamping del proprio impianto di termovalorizzazione di Fusina (per il quale è pendente la richiesta di autorizzazione all'ampliamento delle capacità di trattamento dalle attuali 50 mila tonnellate annue a 70 mila, e passando da inceneritore di rifiuto tal quale a termovalorizzatore per il CDR) e diverrebbe quindi concreta la possibilità di giungere alla chiusura di tale impianto anziché ampliarlo.

H. la gestione operativa dell'impianto SG31 inceneritore (come della restante piattaforma SG31 e degli impianti realizzati da SIFA) sarebbe attribuita da SIFA ad una "società di gestione" costituita da Soci, di cui Veritas in quanto socio di maggioranza sarà il gestore operativo (direttamente o tramite sue Società controllate)

I. che l'impegno di cui al punto D. di VERITAS SpA (Società di esclusiva proprietà di Comuni della provincia di Venezia e limitrofi) garantirebbe l'accettazione allo smaltimento di rifiuti (fanghi e CDR) di provenienza dall'area metropolitana rendendo superflua la necessità di rifiuti provenienti da altri territori.



J. la società SIFA S.c.p.a., fermo restando quanto stabilito e sottoscritto con il Concedente con il 2° atto integrativo, ha elaborato una proposta di soluzione tecnica e gestionale, sulla scorta delle indicazioni pervenute da VERITAS, che garantirebbe la fattibilità della soluzione prospettata sia dal punto di vista industriale che economico, e che può considerarsi neutra dal punto di vista economico e finanziario rispetto all'attuale scenario contrattuale, in quanto la società di gestione si è dichiarata disponibile a garantire la copertura del necessario investimento aggiuntivo di adeguamento degli impianti conseguente allo smaltimento del CDR attraverso il miglioramento del conto economico della Società di Gestione;

K. è interesse del Comune di Venezia e di Veritas Spa, anche in qualità di gestore operativo, poter adottare soluzioni industriali volte alla riduzione degli impatti ambientali sul territorio, sviluppando la piattaforma industriale denominata SG31 nonché ottimizzandone l'uso dell'inceneritore quale impianto di chiusura dei cicli di depurazione delle acque reflue del territorio locale attualmente gestite, nonché della co-combustione di quantitativi di CDR;

L. S.I.F.A. s.c.p.a. concorda sull'interesse generale di recepire le disponibilità sopra evidenziate in quanto tutte rivolte ad ottenere ulteriori miglioramenti degli impatti ambientali e certezze maggiori sui materiali provenienti dall'area metropolitana per l'operatività dell'impianto SG31.

M. risulta evidente il miglioramento ambientale ottenibile riducendo la presenza di impianti di incenerimento, pur assicurando l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei reflui industriali localmente prodotti;

N. per rendere effettiva tale soluzione si rende necessaria una modifica all'attuale autorizzazione della piattaforma SG31 che inserisca la possibilità di ricevere CDR,



oltre che provvedere ad una eventuale variazione delle quantità e qualità dei rifiuti conferibili all'impianto SG31, potendo escludere conseguentemente l'accettabilità di rifiuti significativamente pericolosi;

tutto ciò premesso e considerato

si conviene

1) di giungere quanto prima, e comunque nei tempi tali da non pregiudicare il Cronoprogramma previsto dalla Concessione del PIF, alla sottoscrizione di uno specifico **Accordo di Programma** tra tutti i soggetti interessati:

A) **Regione Veneto**, in qualità di Ente preposto al rilascio delle specifiche variazioni di autorizzazioni previste, e di Concedente del Progetto Integrato Fusina – Project Financing.

B) **Provincia di Venezia**, in qualità di Ente Territoriale interessato al rilascio del parere in merito alle autorizzazioni necessarie.

C) **Comune di Venezia**, in qualità di Ente Territoriale interessato al rilascio del parere in merito alle autorizzazioni necessarie.

D) **SIFA ScpA**, in qualità di Concessionario Regionale del PIF.

E) **VERITAS SpA** in quanto conferitore di fanghi e di CDR e per il ruolo previsto al punto H del precedente considerato.

F) nonché ogni altro soggetto istituzionale ritenuto competente;

2) Tale **Accordo di Programma** dovrà prevedere:

A) la concessione di variazione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'inceneritore SG31, a seguito del conferimento di CDR prodotto da VERITAS;

B) la concessione di una variazione delle autorizzazioni (AIA) che consentano quanto sopra previsto, a seguito di specifica richiesta e di sviluppo delle



procedure autorizzative previste dalle norme vigenti.

C) la concessione delle autorizzazioni necessarie per una variazione dei progetti previsti per il revamping dell'Impianto SG31.

D) Conseguentemente VERITAS si impegna, come previsto al punto E del precedente considerato, a conferire i fanghi biologici ed il CDR, anche sulla base del ruolo previsto al punto H del precedente considerato.

E) la chiusura dell'inceneritore di VERITAS una volta in esercizio il nuovo quadro impiantistico complessivo.

F) che il quadro Contrattuale della Concessione in essere tra Regione e SIFA per la realizzazione del PIF non subisca, per effetto di tale accordo, alcuna variazione né per il Concedente né per il Concessionario.

G) la definizione dettagliata degli impegni e obblighi di ognuno dei sottoscrittori per le proprie competenze specifiche, oltre che il quadro temporale di detti impegni e obblighi.

H) che il Concessionario Regionale (SIFA) presenterà le proposte di cui alla premessa al Concedente (Regione Veneto).

3) la **Regione del Veneto** da atto che quanto contenuto nel presente Protocollo, è coerente ed è in linea con i vigenti patti contrattuali, impegnandosi a sottoscrivere un eventuale Accordo di Programma che recepisca i contenuti del presente accordo, nonché a fare tutto quanto di propria competenza per la definizione e la realizzazione del prospettato Accordo di Programma, fatta salva la verifica del contenuto della proposta del Concessionario;

4) il **Comune di Venezia** si impegna sin d'ora a recepire quanto contenuto nel presente Protocollo e a sottoscrivere, l'apposito Accordo di Programma, curandone la stesura e la relativa documentazione, nonché a fare tutto quanto di



propria competenza per la definizione e la realizzazione di quanto previsto dal
prospettato Accordo di Programma ed, in particolare, a formulare -ove
necessario- uno specifico Atto di Indirizzo che impegni la propria controllata
VERITAS, per tutto quanto di sua competenza, al rispetto e all'attuazione del
prospettato Accordo di Programma.

- 5) visti i risultati della presente intesa il Comune di Venezia si impegna a ritirare il
ricorso presentato al TAR del Veneto, (n. R.G. 1057/2010) prima della scadenza
della prossima udienza, in considerazione della garanzia concordata di vedere
impiegati gli impianti industriali della piattaforma SG31 per soddisfare le necessità
di smaltimento di rifiuti prodotti nell'area metropolitana, arrivando ad escludere
l'utilizzo di tali impianti per smaltire rifiuti pericolosi e/o tossici provenienti da aree
diverse.



- 6) Tale Accordo di Programma sarà approvato dai vari soggetti sottoscrittori, con le
procedure previste dalle norme vigenti.

Il presente atto viene sottoscritto in numero di QUATTRO originali.

Venezia, li 15 OTT 2010

REGIONE VENETO - Renato Chisso

COMUNE DI VENEZIA - Gianfranco Bettin